This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 097 732 630

Costa

Papiro Fiorentino

Num. 1

PROPERTY OF
HARVARD LAW LIBRARY

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

Received NOV 18, 1920

Digitized by Google

ITALY

Digitized by Google

Digitized by Google

239

EMILIO COSTA

SUL

PAPIRO FIORENTINO NUM. 1

ROMA
ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
Corso Umberto I, 307
(presso il CIRCOLO GIURIDICO)

1902

Digitized by Google

Digitized by Google

EMILIO COSTA

SUL

PAPIRO FIORENTINO NUM. 1

ROMA
ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
Corso Umberto I, 307
(presso il CIRCOLO GIURIDICO)

1902

SCIENT/E
105.01
Digitized by Google

Estratto dal *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*
Anno XIV (1901) - Fasc. I

NOV 1 8 1920

Roma - Forzani e C. tipografi del Senato.

Digitized by Google

SUL PAPIRO FIORENTINO NUM. 1

Nel contratto di mutuo del 25 marzo 153, che si contiene nel papiro acquistato in Egitto nello scorso anno dallo Schiaparelli per la *Società italiana per la diffusione e l' incoraggiamento degli studi classici*, e che fu pubblicato dal Vitelli nel n. 27 dell' anno IV dell' *Atene e Roma*, è sopratutto notevole pel giurista l' ipoteca costituita dalla mutuataria Ptolema alla mutuante Ermione. L' ipoteca, che guarentisce il capitale di 200 dramme e l' interesse di due annate al tasso consueto del 12 per cento all'anno (e così in tutto 248 dramme) grava sopra la quarta parte di un immobile (ἐφ' ὑποθήκῃ τῷ ὑπάρχοντι τῇ δεδανισμένῃ λοιπῷ βείκῳ ἑνὶ τετάρτῳ ἀπὸ ἐλαιουργίου ἀργοῦ καὶ καμάρας καὶ αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων πάντων) spettante alla mutuataria nel villaggio di Tekerkethoth. E tra la mutuataria e la mutuante si pattuisce che, mancando al termine prefisso la restituzione del capitale e la prestazione degli interessi, possa questa senz' altro impossessarsi della cosa ipotecata ed esercitarvi ogni diritto ed attributo della proprietà (ἐμβαδεύειν εἰς αὐτὸν καὶ εἰσοικίζειν καὶ ἐνοικολογεῖν καὶ διαμισθοῦν καὶ ἀποφέρεσθαι τὰ ἐξ αὐτοῦ περιεσόμενα πάντα εἰς τὸ ἴδιον, ἔτι δὲ καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ καθ' ὃν ἐὰν αἱρῶνται τρόπον ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον).

Quale è la natura e la portata di codesta convenzione? Un autorevole studioso dei papiri greco-egizi, il dott. Carlo Wessely, vi ha ravvisato un esempio caratteristico di *lex commissoria pignoris* e un documento di quelle aspre *captiones* tese dai creditori ai debitori, che Costantino dichiara di voler abolire nella sua costituzione al *C. Th.* 3, 2, 1, riprodotta nel *C. G.* 8, 35, 3 [1]).

A codesto rilievo non si può non aderire. Ma, a valutarne esattamente il valore, è necessario tener ben distinta la *lex commissoria*

[1]) WESSELY, *Anzeig. der phil. hist. Classe d. Akad. d. W. zu Wien*, 1901, n. 15.

Digitized by Google

apposta all' ipoteca greca da quella apposta all' ipoteca romana, e rilevare precisamente che nel caso nostro vi ha un esempio appunto della prima fra cotali due sfere d' applicazione di essa.

La *lex commissoria*, apposta alla costituzione d' ipoteca, importa pel creditore insoddisfatto la facoltà d'avere in proprietà la cosa costituitagli in garanzia, *ut pecunia non soluta iure empti dominium retineat* [1]). Questa facoltà non inerì mai all' ipoteca, quale in Roma si svolse e configurò; chè il sicuro e squisito senso giuridico romano la concepì ben diversa di sua natura dalla facoltà di procedere alla vendita della cosa data in garanzia; la quale invece si venne, sì, determinando per convenzioni apposite (*pactum de vendendo*) nel periodo precedente al definitivo maturarsi dell' ipoteca, ma poi, ad un dato momento, in principio del terzo secolo, riuscì a costituirne un *naturale negotii*. E però non potè che formarvi oggetto così di una siffatta convenzione apposita, abbinata alla costituzione dell' ipoteca, ma ben distinta da questa, come una vendita condizionata all' inadempienza del debitore [2]).

Tutt' altro valore ebbe la *lex commissoria* apposta all' ipoteca greca. Poichè questa, disviluppatasi, com' è omai tranquillo, dalla πρᾶσις ἐπὶ λύσει e ognor modellata su di essa, ha il contenuto e il carattere d' una *dalio in solutum*, preconvenuta tacitamente [3]). Ed implica, di per sè stessa, la facoltà pel creditore insoddisfatto di ritenersi la cosa in proprietà, del pari che quella di farla vendere, ritenendosi per intiero il prezzo ricavato, anche se esorbitante l' ammontare del credito. Perciò l'apposizione di una tale *lex* a codesta ipoteca non ha altro valore che di ricognizione espressa d' attributi, i quali vi sono

[1]) PAP. *Vat. Fr.* 9.

[2]) Intorno alla *lex commissoria* nel diritto romano vedi specialmente il DERNBURG, *Pfandr.* II, p. 273 sgg.; il quale tuttavia le attribuisce forse in questo una diffusione troppo più ampia ed intensa del vero. Invece l' esistenza di essa *lex* nel diritto romano è stata negata recisamente da altri. V. FERRINI, *Manuale di pandette*, p. 514, n. 1. Il rescritto citato da MARCIANO, D. 20, 1, 16, 9, non sembra si possa invocare per l'esistenza di un divieto della *lex commissoria* prima di Costantino; perchè esso riconosce un patto ben distinto da questa e sul quale si poteva aver dubbio, circa il requisito della certezza del prezzo nella vendita. Il responso di Papiniano nel *Vat. Fr.* 9 riguarda la vera e propria *lex commissoria* precisamente a proposito di codesto medesimo requisito.

[3]) Cfr. HITZIG, *Das Griech. Pfandrecht*, München, 1895, pp. 108 sg.; BEAUCHET, *Hist. du droit privé de la republ. Athen.*, III, pagg. 252 sgg.

Digitized by Google

già impliciti senz' altro; o tutt' al più d'esonero al creditore dall'osservanza di certi atti altrimenti necessari per impadronirsi della cosa.

La convenzione del nostro documento ha precisamente un tal valore. Essa conferma, con formule fisse e schematiche, attributi connaturali all' ipoteca greca, solo rimovendo possibili opposizioni o eccezioni della mutuataria (μὴ προσδεομένοις ἀνανεώσεως ἢ διαστυλικοῦ ἢ ἑτέρου τινός). Ed è però veramente una *lex commissoria* apposta ad un' ipoteca modellata sul diritto greco.

Della precisa corrispondenza al diritto greco dell' ipoteca in parola è invero segno caratteristico la singolar clausola contenutavi, con la quale la mutuataria, dopo essersi obbligata a non vendere nè ad impegnare ad altri, ma sì a ben conservare i beni sottopostivi, dichiara d' assumersi di restituire al termine alla mutuante il capitale ed i frutti, se quelli vadano in tutto o in parte perduti (ἐὰν δέ τις κίνδυνος γένηται περὶ τήνδε τὴν ὑποθήκην πᾶσαν ἢ μέρος τρόπῳ ᾧτινιοῦν, ἀποδότω ἡ δεδανισμένη τῇ δεδανικυίᾳ ἢ τοῖς παρ' αὐτῆς τὰ ὀφειλόμενα πάντα). In rapporto coll' ipoteca romana essa non avrebbe senso, perchè, esista o meno alla scadenza del debito la cosa ipotecata, è al tutto ovvio che il creditore possa sempre esigere il suo credito anzichè rivalersi su questa; mentre invece essa s' intende perfettamente in rapporto coll' ipoteca greca, la quale importa la sostituzione della cosa gravatane al credito guarentito. L'ἀντι ὀφειλομένων, con che la mutuataria dichiara di accordare alla mutuante d' impossessarsi della cosa ipotecata, se manchi da parte sua la restituzione del mutuo, coglie appunto nettamente codesta sostituzione.

Nei papiri greco-egizi ci si presentano del resto anche altri casi d' ipoteche al tutto conformi a quella del diritto greco. Così, ad esempio, l' ipoteca apposta ad un contratto di mutuo del 149 d. C con la clausola che la mutuataria non possa costituirne altra sulla cosa fino a che il mutuante non sia soddisfatto (ἄχρι οὗ ἀπόδωι τὸ προκίμενον κεφάλαιον καὶ τοὺς τόκους) [1]).

La clausola stessa che accompagna l' ipoteca nel contratto di mutuo, che il Wessely ha dato fuori testè nella memoria ora citata, dalla raccolta dell'arciduca Ranieri, è una mera conferma convenzio-

[1]) *Greek pap. in the Br. Mus.*, n. 311, II, pp. 219-220; GRADENWITZ, *Einf. in die Papyrusk.*, p. 85.

Digitized by Google

nale d' attributi spettanti, per l' ipoteca greca, senz'altro al creditore (κρατεῖν καὶ κυρίευιν καὶ δεσποζειν καὶ ἐξουσίαν ἔχειν πᾶσαν) [1]. Essa è ben differente da quella che in qualche altro dei papiri greco-egizi ci si rappresenta adoprata fra romani, rispondente cioè all' ipoteca modellata sul tipo romano: e in cui, in corrispondenza coll'assoluta indipendenza di questo dal credito guarentitone, s'accentua la facoltà del creditore insoddisfatto sul prezzo della cosa di rivalersi ἐκ τῶν ἄλλων τοῦ ὑποχρέου ὑπαρχόντων [2].

Tornando alla *lex commissoria pignorum*, che la costituzione di Costantino abbia mirato ad abolire questa sola e non la *commissoria* in generale, parrebbe attestato dalla *interpretatio* al Cod. Teod., che ne spiega il contenuto esclusivamente in relazione a quella; e toglie valore all' argomento che, in favore alla detta portata generale fu tratto dalla sede attribuitale fra i titoli sulla vendita [3], mentre l'aggiunta della parola *pignorum* nel testo accoltone nel Codice giustinianeo può spiegarsi determinata dall' intento di rendere più evidente, di fronte a dubbi possibili, un tal contenuto, senza che bisogni ricorrere all' ipotesi ch' essa primamente l' abbia voluto restringere a questo.

La *commissoria pignorum* fu però da codesta *lex edictalis* abolita certo in ogni parte dell' Impero, e anche così nelle provincie orientali; nelle quali, appunto per essere più largamente diffusa, doveva riuscir più grave e dannosa quella sua *crescens asperitas,* che il principe stesso nota e colpisce, e che vi si esplicava nella privazione del creditore di quelle guarentigie che di per sè anche la medesima ipoteca modellata sul tipo greco non mancava di offrire.

L'appropriazione della cosa costituita in pegno o in ipoteca non fu possibile dopo di allora al creditore in tutto l' Impero che per via dell'*impetratio dominii*, introdotta certo per l'Occidente, e per l'ipoteca romana nel terzo secolo, e generalizzata poi a tutto l' Impero, appunto in corrispondenza colla seguitavi abolizione della *lex commissoria*.

[1]) WESSELY, *Anzeig.* cit.
[2]) *Aeg. Urk.*, n. 741, III, p. 46; GRADENWITZ, *Einf.* cit., p. 83 (dal 143 d. C.).
[3]) DERNBURG, *Pfandr.*, II, p. 275.

Ec 78
10/1914

Digitized by Google

Digitized by Google

4

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google